



COMUNE DI CORBOLA (Rovigo)
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
Piazza Martiri, 107 c.a.p. 45015 – C.F. 81000290296 P.I. 00196450290
E-mail: info@comune.corbola.ro.it
Tel. 0426.45450 – Fax 0426.953112

CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO – PERIODO ANNI 5
CIG: Z312667306

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dei rischi dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ed in particolare:

- Il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- Il monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Il supporto tecnico specialistico nell'espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi della gara;
- L'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- L'avviso dei premi in scadenza nonché di ogni altro adempimento assicurativo necessario;
- L'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiata;
- Il supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Art. 2 – Importo stimato dell'appalto – Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi o rinnovati per il tramite del broker, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate o rinnovate le polizze.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici.

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina da applicarsi e degli elementi legati all'entità dell'importo contrattuale, il valore stimato presente del presente appalto è di € 17.374,28, onnicomprensivo, quale entità globale dell'appalto per i 5 anni di durata del contratto ed eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi (art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016).

Il valore stimato come sopra previsto è meramente indicativo e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui l'Ente ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o le relative gare espletate dall'Ente non abbiano buon esito all'aggiudicazione o alla stipula del contratto.

Il servizio di cui al presente capitolato, si configura come servizio di natura strettamente intellettuale e svolto al di fuori delle pertinenze dell'Ente, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm., non è soggetto a rischi derivanti da interferenze trattandosi di servizio di natura intellettuale per cui esso non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specifica in tutte le polizze stipulate dall'Ente con l'assistenza del broker e, in ogni caso, dette percentuali provvigionali non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Il broker, nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con l'Ente secondo le previsioni contenute nel presente capitolato, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Le percentuali indicate in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Art. 3 – Durata del contratto – Proroga Tecnica

Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione più eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

L'Ente si riserva di consegnare il servizio anche nelle more della stipula del contratto previa adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Su richiesta dell'Ente, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il broker dovrà garantire la prestazione del

servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

L'incarico cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il broker si impegna alla continuazione del rapporto fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione. Il rapporto contrattuale terminerà comunque scaduti 120 giorni dalla data della raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

Art. 4 . Situazione assicurativa del Comune di Corbola

Le polizze assicurative dell'Ente, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO IN CORSO (salvo regolazioni)
MULTIRISCHI ALL RISKS	31/08/2015-31/08/2020	€ 13.106,00
R.C.T.O.	31/08/2015-31/08/2020	€ 10.500,00
INFORTUNI COLLETTIVE	31/08/2015-31/08/2020	€ 1.156,00
TUTELA LEGALE	31/08/2015-31/08/2020	€ 4.000,00
CVT	31/08/2015-31/08/2020	€ 1.200,00
R.C. AUTO	31/08/2015-31/08/2020	€ 4.648,17

Art. 5 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il broker si impegna a fornire all'Ente, con propri mezzi e propria organizzazione, attività di supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- 1) servizi di consulenza e assistenza per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi e valutazione dei rischi attinenti alle specifiche attività dell'Ente, finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative del medesimo;
- 2) analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che dovessero emergere nel corso della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, affiancamento nella rivalutazione del patrimonio immobiliare, nella stima di opere d'arte, nonché di ogni altro oggetto di assicurazione;
- 3) monitoraggio, analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali e delle esigenze dell'Ente;
- 4) analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e trasmissione delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione alle migliori condizioni praticate sul mercato assicurativo attuale;
- 5) assistenza nella predisposizione dei capitoli speciali d'appalto per l'assunzione di polizze assicurative nonché nella predisposizione degli atti di gara, ivi compresa idonea relazione che illustri i possibili criteri di individuazione delle basi d'asta, nonché assistenza nell'analisi delle offerte tecniche;
- 6) rilascio di parere in merito alle garanzie assicurative prestate da terzi a favore dell'Ente a garanzia di responsabilità da questi derivanti (es: aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, ecc.);
- 7) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione d'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- 8) gestione tecnica ed amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti assicurativi, segnalazione scadenze, intermediazione dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico), controllo sull'emissione delle polizze e appendici nonché ogni altra attività amministrativa contabile connessa, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni;
- 9) elaborazione di un programma assicurativo annualmente che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'Ente. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro i 3 mesi antecedenti alla scadenza anniversaria di ciascuna polizza;

- 10) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente in termini di rischi e/o massimali ed in relazione alle esigenze dell'Ente in conseguenza di evoluzioni legislative e/o regolamentari;
 - 11) controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell'Ente;
 - 12) consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - 13) assistenza ai sinistri attivi dell'Ente al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni;
 - 14) assistenza e consulenza nei sinistri passivi previo ottenimento di informazioni dalla Compagnia Assicuratrice;
 - 15) trattative con periti e liquidatori delle Compagnie assicuratrici al fine di raggiungere la congruità delle somme liquidate;
 - 16) consulenza telefonica immediata per qualsiasi problematica in campo assicurativo;
 - 17) assistenza diretta anche con specifici incontri presso l'Ente, per l'esame e la trattativa di questioni di particolare rilevanza inerenti le polizze in corso o da contrarre o per l'esame e la trattazione dei sinistri;
 - 18) trasmissione almeno semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
 - 19) predisposizione annuale sullo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente, con indicazione delle attività effettuate, i costi, eventuali risparmi ottenuti e strategie eventualmente da attuare per migliorare il pacchetto assicurativo.
 - 20) consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta, per problematiche professionali, nonché studio di coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
 - 21) attività di formazione ed informazione, anche con la resa di pareri in forma scritta, del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, con riferimento in particolare:
 - a) all'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
 - b) all'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del disciplinare d'incarico;
 - c) all'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 - e) all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
 - 22) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
 - 23) svolgimento dei servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara.
- Il broker si impegna, altresì, ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato nel presente capitolato, secondo il disposto del codice deontologico e i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi e non ancora chiusi alla data di inizio dell'incarico affidato con il presente capitolato.

Art. 6 – Criteri per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

La scelta del contraente avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del disciplinare di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b.), del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare i servizi, laddove ai sensi dell'Art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento, indeterminate, parziali, condizionate, incomplete.

Nessun compenso spetterà ai proponenti per i progetti presentati.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione appositamente nominata ai sensi dell'Art. 77 D.Lgs. 50/2016.

L'Offerta del servizio, che sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. suddetto, sarà valutata in

base agli elementi di seguito indicati, nonché all'offerta economica-provvigionale che verrà presentata, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

A) Modalità operative e tecniche di espletamento del servizio oggetto della gara

- a.1) criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, al fine di garantire l'economicità e l'efficacia del programma assicurativo e la corrispondenza dell'analisi e del trasferimento del rischio assicurativo al contesto di azione amministrativa dell'Ente;
- a.2) descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestione dei sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a disposizione dell'Ente e modalità utilizzate per il flusso informativo sullo stesso dei sinistri;
- a.3) la reportistica, il supporto e l'assistenza agli Uffici anche nelle fasi di gara con eventuale redazione di riepiloghi e/o vademecum. Il monitoraggio del mercato assicurativo finalizzato all'individuazione del grado di affidabilità delle Compagnie di assicurazione.

B) Modalità organizzative e operative concrete che si intenderanno adottare per l'espletamento del servizio

- b.1) Assetto organizzativo della società di brokeraggio che sarà impiegato per l'espletamento del servizio. Indicazioni delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato, con particolare attenzione alla figura responsabile del servizio. Indicazione del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti Locali. Accesso del broker presso gli uffici. Professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente.
- b.2) Metodologie di gestione dei sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo alla fase dell'Ente a quello della liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici. Disponibilità a recarsi presso la sede dell'Ente allo scopo di valutare lo stato delle pratiche assicurative.
- b.3) Proposte migliorative volte ad ottimizzare i processi gestionali e i flussi documentali con l'obiettivo di rendere equi i risarcimenti e riduzione dei tempi di liquidazione da parte della Compagnie Assicuratrici.

C) Formazione del personale: modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'ente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa e di gestione dei sinistri.

D) Servizi aggiuntivi offerti rispetto al presente capitolato, da prestare a favore dell'Ente senza oneri a carico dello stesso.

Le modalità di prestazione del servizio esposte nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto obbligando l'appaltatore al loro assoluto rispetto.

La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio massimo di 100 punti, sulla base di assegnazione dei punti agli elementi tecnici ed economici:

- Offerta tecnica massimo punti 80
- Offerta economica massimo punti 20

OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica verrà valutata per un massimo di **80 punti** sulla base degli elementi sopra citati per i quali, vengono di seguito individuate le modalità di attribuzione del punteggio:

Progetto tecnico operativo

Il punteggio a disposizione verrà attribuito sulla base del giudizio espresso in funzione del Progetto presentato e dei seguenti criteri e sub-criteri:

Punto A) Modalità operative e tecniche di espletamento del servizio oggetto della gara

a.1) criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, al fine di garantire l'economicità e l'efficacia del Programma assicurativo e la corrispondenza dell'analisi e del trasferimento del rischio assicurativo al contesto di azione amministrativa dell'Ente.

max punti 10

a.2) descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestione dei sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a disposizione dell'Ente. Strumenti e modalità utilizzate per il flusso informativo sullo stato dei sinistri.

max punti 10

a.3) la reportistica, il supporto e l'assistenza agli Uffici anche nelle fasi di gara con eventuale redazione di riepilogativi e/o vademecum. Il monitoraggio del mercato assicurativo finalizzato all'individuazione del grado di affidabilità delle Compagnie di assicurazione.

max punti 10

TOTALE max pp. 30/100

Punto B) Le modalità organizzative e operative concrete che si intenderanno adottare per l'espletamento del servizio.

b.1) L'assetto organizzativo della società di brokeraggio che sarà impiegato per l'espletamento del servizio. Indicazioni delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato, con particolare riferimento alla figura del Responsabile del servizio. Indicazione del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti Locali Accesso del Broker presso gli uffici. Professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente.

max punti 8

b.2.) Metodologie di gestione dei sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici. Disponibilità a recarsi presso la sede dell'Ente allo scopo di valutare anche con i cittadini direttamente interessati lo stato delle pratiche assicurative.

max punti 8

b.3) Proposte migliorative volte ad ottimizzare i processi gestionali e i flussi documentali con l'obiettivo di rendere equi i risarcimenti e riduzione dei tempi di liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici.

max punti 8

TOTALE max pp. 24/100

Punto C) Formazione del personale

Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Ente addetto alla gestione delle Polizze, sulla materia assicurativa. Si procederà alla valutazione del piano formativo di base e successivi aggiornamenti, con specifico riguardo agli argomenti trattati, al numero delle ore annue proposte.

max pp. 16/100

Punto D) Servizi aggiuntivi offerti

Tali servizi, da prestare a favore dell'Ente, senza alcun onere a carico dello stesso, dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente Capitolato. Ai servizi aggiuntivi il punteggio sarà attribuito in funzione dell'interesse dell'Ente a propria discrezione, per le prestazioni aggiuntive proposte dai concorrenti.

Non saranno considerati eventuali servizi che esulano dalle competenze proprie del Broker .

max pp. 10/100

Il progetto tecnico sarà valutato, nelle sue diverse componenti, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità e potenziale di realizzazione delle soluzioni proposte, in relazione al contesto in cui il servizio sarà svolto e agli obiettivi di risparmio e trasparenza che l'Ente si pone. Costituirà fattore premiante il

grado di personalizzazione del progetto. Si terrà conto, inoltre, della trasparenza e della chiarezza (in termini di impegni assunti) della proposta di servizio formulata dal broker.

OFFERTA ECONOMICA

Verrà valutata per un massimo di 20 punti in base ai valori delle provvigioni, indicati dai concorrenti in percentuale, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione, che dovranno essere inferiori alla percentuale massima indicata per le seguenti due tipologie di premi ramo RC Auto e rami diversi da RC Auto.

Percentuali provvigioni Rami RCA

max pp. 8/100

Percentuali provvigioni Rami diversi da RCA

max pp. 12/100

Il punteggio per l'offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia di valori:

Provvigioni poste a carico della Compagnia per le polizze RCA/ARD

Fino ad un massimo del 5% Punti 8

Oltre 5% e fino ad un massimo del 6% Punti 6

Oltre 6% e fino ad un massimo del 7% Punti 4

Oltre 7% e fino ad un massimo del 8% Punti 2

Oltre 8% Punti 0

Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze

Fino ad un massimo del 11% Punti 12

Oltre 11% e fino ad un massimo del 12% Punti 10

Oltre 12% e fino ad un massimo del 13% Punti 8

Oltre 13% e fino ad un massimo del 14% Punti 6

Oltre 14% e fino ad un massimo del 15% Punti 4

Oltre 15% Punti 0

Al termine delle valutazioni saranno sommati, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti alle due tipologie di provvigioni indicato, ottenendo il punteggio relativo all'offerta economica.

Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio pari a 100 punti.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune stesso.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento

delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti o integrativi.

L'Ente è in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsiasi Compagnia di assicurazione.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente e formalmente autorizzato.

Art. 8 – Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi di:

- a) Eseguire l'incarico in oggetto alle condizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto e di quanto offerto in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- b) Garantire completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessari all'Ente;
- c) Fornire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- d) Assicurare la presenza del proprio personale nei tempi concordati o a seguito di semplice richiesta;
- e) Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- f) Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche;
- g) Garantire trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- h) Mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- i) Impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri correlati per l'espletamento del servizio;
- j) Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente;
- k) Collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze;
- l) Garantire il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ex Art. 1176 del Codice Civile;
- m) Sostenere ogni e qualsiasi spesa ed onere necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione stessa.

L'Ente d'impegna a:

- a) Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni gestione inerente il contratto medesimo;
- b) Inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la percentuale della provvigione che verrà remunerata dalla Compagnia aggiudicataria al Broker incaricato.

Art. 9 – Pagamento dei premi assicurativi

I premi per i singoli rischi saranno direttamente pagati dal Comune alla società o all'agenzia di assicurazione alla quale è assegnata la polizza, con liberatoria per l'Ente ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. A tale scopo il broker si impegna a trasmettere all'ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima della scadenza di pagamento indicata nelle relative polizze.

Gli eventuali rimborsi relativi alle regolazioni premio degli anni precedenti a quello di riferimento dovranno essere corrisposte direttamente nelle casse del Comune da parte delle Compagnie assicuratrici.

Art. 10 – Responsabilità del Broker – Polizza assicurativa professionale

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, modificare e aggiornare all'Ente, e comunque della buona riuscita del servizio.

IL Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qualora l'Ente dovesse subire dei danni per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni derivanti dall'attività del Broker, avrà diritto al risarcimento.

Il Broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

A garanzia di quanto sopra, il Broker, alla data di presentazione dell'offerta, dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza relativa all'assicurazione dell responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente, prevista dall'Art. 110, comma 3, del D.Lgs. 209/2005, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 che verrà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità del contratto. Il Broker si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di stipula del contratto.

Art. 11 – Obblighi del Broker di riservatezza e segretezza

Il Broker si obbliga a tutelare la riservatezza dei dati e garantisce che il trattamento dei medesimi è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla Protezione dei dati personali GDPR 2016/679/UE. I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto. Il Broker si obbliga a trattare con riservatezza assoluta i dati e le informazioni trasmesse dal Comune o di cui sia venuto a conoscenza, anche accidentalmente, e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate. I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell'ambito di tale finalità. L'Impresa si obbliga ad informare e formare i propri addetti sulla protezione dei dati e darne notizia al committente producendo idonea documentazione.

Art. 12 – Referente Broker

Il Broker si impegna a designare, nell'istanza di partecipazione alla procedura di gara, un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio in oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e nei termini indicati dall'Ente, la fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (telefono, indirizzo di posta elettronica e PEC) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso ed autorizzato a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Penali

L'Ente avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste, o offerte in sede di gara € 100,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
- b) mancata segnalazione di scadenze, intermediazione dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità di relativa risoluzione: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) mancata presentazione della relazione annuale da rendersi entro 3 mesi antecedenti alla scadenza anniversaria di ciascuna polizza sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad € 150,00 per ogni 10 giorni di ritardo;
- d) mancata trasmissione della relazione semestrale della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno solare di ritardo;

Non comporta applicazione di penali il ritardo dovuto a dimostrare cause di forza maggiore o cause imputabili all'Ente.

Le mancanze che si dovessero rilevare durante l'esecuzione del servizio saranno notificate all'affidatario.

Decorsi 15 giorni dalla notifica (mediante raccomandata AR/PEC) della contestazione, laddove non venissero accolte le giustificazioni difensive prodotte, le penali si intendono accettate e garantite dall'importo della cauzione definitiva che verrà escussa.

Il cumulo da parte dell'affidatario di penalità per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale di riferimento comporta la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18 del presente capitolato.

L'Ente si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale.

Art. 15 – Garanzia

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, pari al 2% del valore presunto stimato dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore presunto stimato dell'appalto, ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato ed inesatto inadempimento e cessa di avere effetto alla data di verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art. 16 – Stipula del Contratto e spese contrattuali

L'impresa affidataria si impegna a stipulare il contratto, in forma di scrittura privata, entro il termine di 90 giorni dall'affidamento. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio comunale.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l'Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, dovranno essere versate entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

L'affidatario sarà tenuto a presentare:

- a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, di cui al precedente art. 9, con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00;
- b) apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016 e nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018;
- c) eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

Art. 17 – Cessione del contratto e dei crediti

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente vietata, a pena di nullità, l'cessione totale o parziale del contratto.

Verificatosi l'ipotesi indicata al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 18 – Recesso e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

E' riconosciuta al Comune la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1373 c.c., con un preavviso, di norma, non inferiore a 20 giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata a.r./Pec senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, nei seguenti casi di oggettiva rilevanza:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) qualora venga meno per il Comune il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta "Spending Review", nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio.

Inoltre il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa o dalle centrali di Committenza Regionali successivamente alla stipula siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo di rispetto del benchmark Consip).

Nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 giorni o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.

In caso di gravi e reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c. senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste agli artt. 1 e 4 del presente Capitolato.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto:

a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005;

b) cumulo da parte dell'affidatario delle penalità per una somma superiore al 10% del valore presunto stimato dell'appalto, come previsto all'art. 13 del presente Capitolato.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Corbola, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del DPR 62/2013.

In caso di risoluzione all'affidatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 19 – Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010; Prevenzione della corruzione e disciplina antimafia.

Le parti danno atto che relativamente all'investimento pubblico di cui al presente contratto è stato assegnato il seguente CIG: Z312667306.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme previste dalla legge n.136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia - con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare all'Ente (stazione appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro sette giorni dalla loro accensione, nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

L'appaltatore si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/2010, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. La stazione appaltante provvederà a verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori sia esplicitamente inserita apposita clausola con la quale tali soggetti assumono esplicitamente gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica in ogni caso l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta appaltatrice, nel rispetto del piano di prevenzione della corruzione del Comune di Corbola, si impegna a:

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefono cellulare ove poter inviare messaggi-sms e/o e.mail;

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge; - denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

- autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;

- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti/responsabili dei servizi e i dipendenti dell'amministrazione.

L'appaltatore, consapevole della responsabilità penale, prevista dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto l'ipotesi contemplata dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001; detta norma prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopraccitato d.p.r..

La Stazione Appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo sottoscritto il 07.09.2015 tra la Prefettura del Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto, Regione Veneto e Province del Veneto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare assumendone tutti gli obblighi conseguenti. In tali casi andrà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma verrà trattenuta in custodia dalla Stazione Appaltante e destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal capitolato speciale d'appalto, tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. In particolare, la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare, ancorché non inserite nel bando di gara, tutte le clausole di cui al protocollo d'intesa citato, che costituisce, pertanto, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso sostitutiva dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente l'obbligo di cui al precedente capoverso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, nell'esecuzione di fornitura o servizio.

E' vietato, da parte dell'Appaltatore il subappalto o l'affidamento a qualsiasi titolo a favore di aziende già partecipanti alla stessa gara.

La mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante dei tentativi di pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia imputabile all'impresa subappaltatrice, comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..”

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Il Broker dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 4 del 28/01/2015, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Art. 21 – Oneri ed obblighi dell'affidatario in materia di personale

L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, infortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'affidatario è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme citate da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli ltri diritti della Stazione appaltante.

Art. 22 – Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni tra le parti, che non siano meramente interlocutorie, devono avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata AR o a mano oppure tramite posta elettronica certificata.

Art. 23 – Controversie

Il Foro del Tribunale di Rovigo è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentata dal presente capitolato.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Il Comune di Corbola si riserva comunque la facoltà di sospendere, revocare, modificare, rinviare o annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la procedura di gara e conseguentemente di non aggiudicare il servizio senza che i concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché quella di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.